

ALLEGATO D)

Condizioni di funzionamento, limiti di esercizio, impianti di abbattimento e prescrizioni per:

Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg.

1. Cicli tecnologici

1.1 Ambito di applicazione

Rientrano nel campo d'applicazione della presente autorizzazione a carattere generale le attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di veicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg, caratterizzate da un Consumo Massimo Teorico di Solvente inferiore a 500 kg/anno.

Nell'attività di riparazione e verniciatura carrozzerie sono comprese operazioni quali:

- Saldatura;
- Pulizia meccanica delle superfici metalliche;
- Preparazione di prodotti vernicianti;

Tali attività, essendo strettamente complementari all'attività principale, sono ricomprese nel presente allegato tecnico.

1.2 Fasi lavorative.

- A. Saldatura
- B. Preparazione/pulizia meccanica (carteggiatura, smerigliatura e assimilabili)
- C. Preparazione dei prodotti vernicianti
- D. Applicazione delle vernici
- E. Appassimento/essiccazione
- F. Pulizia delle attrezzature.

1.3. Materie prime che possono essere utilizzate

1. Prodotti vernicianti pronti all'uso (prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori)
2. Stucchi
3. Materiale di saldatura
4. Materiale per la pulizia delle attrezzature.

Concorrono al limite di 20 kg/giorno le materie prime di cui al punto 1.

1.4 Sostanze inquinanti e prescrizioni gestionali

Sono di seguito individuate le sostanze inquinanti ed i valori limite da rispettare per le diverse tipologie di attività.

Fasi di provenienza	Valori limite			Impianto di abbattimento		Note
	Inquinante	mg/Nm ³	kg/h			
C, D, E, F	COV	-	-	-		1, 2, 3, 4, 5, 9
A	Polveri	10		D.MF.01	D.MF.02	8
	Cr	0,1		D.MF.03	D.MM.01	
	Ni	0,1				
B, D	Polveri	3		D.MF.01 D.MF.02	D.MF.03	6, 7, 8

Note:

- Per le emissioni di composti organici volatili non sono prescritti valori limite in emissione poiché, nel caso specifico, si ritiene opportuno intervenire esclusivamente in merito alle caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate ed alle tecnologie di applicazione. Qualora non fosse possibile rispettare anche una sola delle condizioni relative alla qualità dei prodotti vernicianti, espresse nelle successive note nn. 2, 3 e 4, non si potrà aderire alla procedura di autorizzazione in via generale prevista dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06, ma dovrà essere richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto legislativo.
- Non sono ammessi prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti, resine e solventi:
 - classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o classificati estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
 - contenenti impurità in quantità superiore complessivamente allo 0,1% in peso;
 - contenenti le seguenti sostanze in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1), a quanto di seguito indicato:

Sostanza	Quantità ammessa	
	Rivestimento a base solvente	Rivestimento a base acqua*
Ftalati	< al 3% in peso nel prodotto verniciante	-----
Ammine alifatiche	< al 0,5 % in peso nel prodotto verniciante	< al 1,5% in peso nel prodotto verniciante
TDI (toluendiisocianato)	< al 0,5% in peso nel catalizzatore	< al 0,5% in peso nel catalizzatore
MDI (difetilmetadiisocianato)	< al 2% in peso nel catalizzatore	< al 2% in peso nel catalizzatore

* sono da considerarsi a base acquosa tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione solvente organico volatile in misura < 10% in peso

- 3 Non sono ammessi prodotti vernicianti contenenti composti di Cr, Pb, Cd
- 4 I singoli prodotti vernicianti e diluenti dovranno contenere COV in misura non superiore ai valori (espressi in g/l) della seguente tabella (D.Lgs. 161/2006 e s.m.i.):

PRODOTTO	FUNZIONE	Valore limite espresso in g/l di prodotto pronto all'uso [*]
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotti preparatori	850
	Predetergenti	200
Stucchi/mastici	Tutte	250
Primer	Surface filler e primer universali per metalli	540
	Wash primer	780
Finiture	Tutte	420
Finiture speciali	Tutte	840
[*] Ai fini della valutazione della conformità del prodotto ai valori limite, il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua nel prodotto. Tale detrazione non si applica ai prodotti preparatori e di pulizia		

- 5 Per la verifica del rispetto delle condizioni indicate alle note nn. 2, 3, 4, la ditta dovrà tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo la seguente documentazione:
- 5.1 dichiarazione del produttore (Scheda di Conformità) attestante la conformità dei prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.) a quanto prescritto dalla normativa vigente (D.Lgs. 161/2006 e s.m.i.);
- 5.2 elenco dei prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.), da allegare ad ogni scheda di conformità.
- 6 In deroga agli impianti previsti per l'abbattimento delle polveri da carteggiatura, potrà essere utilizzato un sistema a secco basato sul principio dei separatori a mezzo filtrante anche se non contemplato tra quelli indicati nel presente ALLEGATO, purché l'esercente dimostri analiticamente l'efficienza del sistema e dichiari la tipologia e la tempistica delle operazioni di manutenzione.
- 7 Per la riduzione delle emissioni di materiale particellare (particolato residuo) derivanti da operazioni di verniciatura a spruzzo, dovranno essere utilizzate apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento.
- In assenza di impianti di abbattimento, le cabine di applicazione dovranno essere dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento:
- Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;
 - A secco - materassino filtrante di grammatura ≥ 350 g/m² o sistemi assimilabili;
- 8 L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:
- 8.1 Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";

- 8.2 Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- 8.3 Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede identificative riportate nella specifica sezione "SCHEDE IDENTIFICATIVE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO" dell'allegato I al D.P.R. n 59/2013.
- 9 Per l'emissione originata dal forno di essiccazione (E) è prevista la possibile presenza di inquinanti tipici della combustione (Polveri, NOx, CO, SOx) nel caso di impiego di bruciatore "in vena d'aria" (con potenza termica comunque inferiore ad 1 MW e per il quale sono fatte salve tutte le disposizioni inerenti la sicurezza dell'installazione e dell'esercizio non di pertinenza del presente allegato).

1.5. ALTEZZE DEI CAMINI

I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Non sono ammessi, ad esempio, camini aventi porzione terminale orizzontale o sezioni di sbocco "a parete".

Le sezioni di sbocco dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire un'adeguata dispersione degli effluenti ed evitare la loro re-immissione negli edifici più prossimi attraverso qualsiasi apertura. A tal fine, come requisito minimo, nel caso il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso impiegati sia superiore alla soglia massima di 4 kg/g di seguito richiamata, è necessario che l'altezza dei camini sia maggiore di almeno 1 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

2. Riferimenti in relazione alle definizioni utilizzate nel provvedimento

Fermo restando quanto stabilito e definito nel D.Lgs. n. 152/2006, **esclusivamente ai fini del presente provvedimento** valgono le definizioni chiarite/approfondite come segue:

PRODOTTI PER CARROZZERIA:

a. prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i preesistenti rivestimenti e gli ossidi metallici o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:

- prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature e i prodotti per eliminare il silicone;
- predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;

b. stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;

c. primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:

- surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di

ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;

- primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;
- wash primer:
- rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione;
- primer saldabili;
- soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;

d. strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi «base coating» (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti «clear coating» (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste);

e. finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali (come effetti metallici o perlato in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate

(per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti sottoscocca, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.

COV: Composti Organici Volatili come definiti nella Tabella D, Allegato 1 alla parte Seconda del documento tecnico allegato 2 al PRQA approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 18/07/2018, n. 72.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (come individuati nella specifica sezione "SCHEDE IDENTIFICATIVE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO" dell'allegato I al D.P.R. n 59/2013) :

- **D.MF.01:** DEPolveratore a secco a mezzo filtrante (filtro a tessuto)
- **D.MF.02:** DEPolveratore a secco a mezzo filtrante (filtro a cartucce)
- **D.MF.03:** DEPolveratore a secco a mezzo filtrante (filtro a pannelli)
- **D.MM.01:** DEPolveratore a secco (Ciclone e multiciclone)

SOGLIA MASSIMA

Qualora il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso sia inferiore a 4 kg/g, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 del paragrafo "3.4 Modalità di controllo delle emissioni" ed al punto 4 del paragrafo "3.2 Controlli e manutenzioni".

3. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

3.1 STOCCAGGIO

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

3.2 Controlli e manutenzioni

3.2.1 Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

3.2.2. La Ditta deve adottare e rendere visibili per eventuali controlli da parte dell'autorità competente le procedure di annotazione/registrazione contabile dei prodotti contenenti COV utilizzati, contabilizzandone gli acquisti ed i consumi; il contenuto massimo di COV nei prodotti deve essere conosciuto con un livello di accuratezza tale da poter essere utilizzato per la corretta determinazione del **consumo di solventi**, che dovrà essere comunque **inferiore 500 kg/anno da valutare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno**. Tale dato può essere opportunamente ricavato da apposite attestazioni rilasciate dal produttore o dal rivenditore o essere dedotto direttamente dall'etichetta del prodotto. Devono essere disponibili le schede di sicurezza aggiornate per tutti i prodotti per verniciatura presenti in stabilimento e le attestazioni del rispetto delle caratteristiche di cui alla nota 5, punto 1.4.

3.2.3 I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme UNI applicabili. A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n 528 nella seduta del 1 luglio 2013 ricognitiva delle norme tecniche di settore.

3.2.4. In conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il registro delle analisi. Al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso;

3.2.5. La Ditta dovrà effettuare i necessari interventi di manutenzione agli impianti ed agli eventuali sistemi di abbattimento presenti, per garantire la perfetta efficienza degli stessi.

In conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il **registro degli interventi sugli impianti di abbattimento**. Unitamente a quest'ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito alla frequenza di manutenzione degli impianti di abbattimento. Sul "Registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento", devono essere riportati anche gli interventi che non causano un'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento.

Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, la Ditta dovrà conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato;

3.2.6. Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e ARPAT, entro le otto ore successive, fornendo unitamente dettagliate informazioni sulle azioni che si intende intraprendere per rientrare nei limiti emissivi autorizzati. Fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore dovrà dare evidenza della risoluzione dell'anomalia mediante idonea documentazione prevedendo, se necessario, ad effettuare un controllo analitico dando preavviso di almeno 7 gg lavorativi alla Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e ad ARPAT. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

3.3 messa in esercizio, messa a regime

3.3.1. Il soggetto dichiarante che si è avvalso della autorizzazione di carattere generale, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione al Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali della Regione Toscana, al Comune e al Dipartimento ARPAT competenti per territorio.

3.3.2. La messa a regime degli impianti dovrà avvenire non oltre tre mesi dalla data di messa in esercizio. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta al Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali della Regione Toscana ed al Dipartimento ARPAT competenti per territorio nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa in assenza di rilievi da parte dei soggetti interessati nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto **3.3.1.**

3.4 Modalità di controllo delle emissioni

La ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite alle emissioni individuati per la specifica attività.

3.4.1. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

3.4.2. Ai fini delle verifiche dei valori limite assegnati, i prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti ad essi collegati o comunque riferendo condizioni di funzionamento degli stessi diverse ma egualmente idonee alla verifica dei valori limite alle emissioni assegnati. In conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. i campionamenti dovranno prevedere almeno tre letture consecutive riferite ad un ora di funzionamento degli impianti.

3.4.3. I tempi di campionamento dovranno in ogni caso essere quelli previsti dal metodo di prova, qualora indicati esplicitamente dal metodo stesso; qualora invece il metodo specifico, nell'ultima revisione disponibile, non indichi i tempi di campionamento, il campionamento dovrà comunque durare almeno per il tempo necessario al raggiungimento della rappresentatività e della significatività del confronto con il valore limite di emissione;

3.4.4. La ditta dovrà segnalare via PEC almeno 15 gg prima del giorno fissato al Dipartimento di ARPAT Territorialmente competente quanto segue:

- la data e l'ora in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento;
- il nome e il recapito telefonico del laboratorio che svolgerà le analisi;

Per i metodi di campionamento e di analisi, si applicano i metodi riportati sul sito web dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Toscana.

3.4.5. Durante il **periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti immediatamente successivo alla messa a regime**, che dovrà avere durata non superiore a 20 giorni, **ovvero entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale in caso di impianto già in esercizio** (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo) dovrà essere effettuato un programma di campionamenti per ogni emissione soggetta a controllo; a tal proposito la Ditta, con le modalità precedentemente individuate dovrà inviare una comunicazione in cui viene indicata la data in cui verranno effettuati i campionamenti.

I risultati dei monitoraggi di cui al paragrafo precedente dovranno essere inviati alla Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali ed al Dipartimento di ARPAT competente entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle analisi. Alle suddette analisi dovrà essere allegata un'autocertificazione del laboratorio in cui si riporta che secondo le buone prassi di laboratorio (GPL) sono disponibili presso di esso tutti i documenti che permettono la rintracciabilità dell'accettazione del campione nonché dell'effettuazione delle relative analisi (accettazione, fogli di lavoro ecc.). Analoga certificazione dovrà essere acquisita ogni qualvolta la ditta si avvalga di diverso laboratorio di analisi.

3.4.6. Le verifiche analitiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; gli esiti dei rilievi dovranno essere registrati sull'apposito registro ed i certificati analitici tenuti a disposizione degli Enti per eventuali controlli.

Schema della Relazione Tecnica

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Materie prime

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
	(SI/NO)	ATTUALE	PREVISTA	ATTUALE	PREVISTA
<input type="checkbox"/> 1. Prodotti vernicianti pronti all'uso: prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori [*] [**]					
<input type="checkbox"/> 2. Stucchi [**]					
<input type="checkbox"/> 3. Materiale di saldatura					
<input type="checkbox"/> 4. Materiale per la pulizia delle attrezzature [**]					
Quantità totale annua di materie prime [*] kg _____					
Quantità totale annua di solvente [**] kg _____					

Note:

[*] Concorrono al limite per i prodotti vernicianti pronti all'uso di 20 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco

[**] Concorrono al limite di 0,5 t/anno di solvente le materie prime con doppio asterisco.

Specificare le materie prime utilizzate, precisando se già in utilizzo si/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

Quantità di solvente in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

N.B. Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente. Ai fini del calcolo per il rispetto della soglia di 0,5 t/anno di COV, si precisa che il quantitativo di solvente da considerare dovrà essere:

- pari al 20% dell'utilizzato, nel caso in cui la pulizia delle attrezzature di verniciatura sia eseguita utilizzando specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse, eventualmente dotate di sistemi di recupero/distillazione del solvente;
- pari al 100% in tutti gli altri casi.

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Sigla	Fase lavorativa	Già effett.	Sigla emiss.	Nuova	Macchinari con- nessi	Impianto di ab- battimento
		(SI/ NO)		(SI/ NO)		
A	Saldatura					<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
B	Preparazione/pulizia mec- canica (carteggiatura, smerigliatu- ra e assimilabili)					<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
C	Preparazione dei prodotti vernicianti					<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
D	Applicazione delle vernici					<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
E	Appassimento/essiccazio- ne					<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
F	Pulizia delle attrezzature					<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla

Note:

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: indicare se la fase lavorativa veniva già effettuata si/no.

Sigla emiss.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

Nuova: indicare se l'emissione è nuova si/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.

Impianto di abbattimento: barrare si/no se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla come identificata al paragrafo "2. Definizioni".

Il tecnico
(timbro e firma)

Data _____

(Timbro della Ditta e firma del gestore)